

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del nove luglio duemilaventi

O G G E T T O: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 18,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.12400 del 30.06.2020 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Adele MELAGRANO, Vice Presidente

Sindaco VOLPE DOMENICO: Presente SI

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
SIANI Fabiana	SI	CAPALDO Antonella	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
PELLEGRINO Nicola	NO	DELL'ANGELO Bruno	SI
FLORIO Cristina	SI	D'ALESSIO Rolando	SI
MELAGRANO Adele	SI	ESPOSITO VALTER	SI
FEREOLI Antonio	SI	GAIOLA Ilaria	SI
GIELLO Marina	SI	MADDALO Angelo	SI
FOGLIA Maurizio	SI	BONAVITA Saviana	SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 1,05 per cento per le aree edificabili e tutti gli altri fabbricati;
- 2) aliquota 0,59 per cento per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione di €. 200,00;
- 3) Per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale cat.D 0,80 per cento;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI

- 1) aliquota 0,25 per cento per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale D;
- 2) aliquota 0,09 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3) aliquota 0,25 per cento per Beni Merce;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76

per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la riconferma delle aliquote IMU così come fissate per l'anno 2019 unificandole alle aliquote Tasi, ossia :

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,59 per cento con detrazione confermata di €.200,00;
- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota 1,05 per cento;
- 3) Aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 1,05 per cento;
- 4) Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,09 per cento;
- 5) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25%

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

UDITI gli interventi del Sindaco, dell' Assessore al bilancio Fereoli , del consigliere Maddalo contenuti nel resoconto integrale della seduta ;

CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE espresso nei modi di legge: Presenti n. 16 consiglieri; favorevoli n.11 consiglieri; contrari n. 5 consiglieri (D'Alessio, Esposito, Gaiola, Maddalo e Bonavita)

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,59 per cento con detrazione confermata di €. 200,00;
- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota 1,05 per cento;
- 3) Aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 1,05 per cento;
- 4) Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,09 per cento;
- 5) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25%

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) Di rendere la presente deliberazione stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge: Presenti n. 16 consiglieri; favorevoli n.11 consiglieri; contrari n. 5 consiglieri (D'Alessio, Esposito, Gaiola, Maddalo e Bonavita)

SETTORE: AREA ENTRATE E RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. : 482 GIUNTA CONSIGLIO


REDATTORE DELLA PROPOSTA: Dott. Gianfranco Bassi Data: 29/06/2020

OGGETTO: Approvazione aliquote Imu per l'anno 2020.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Si esprime parere Favorevole Data 29/06/2020 IL RESPONSABILE Dott. Gianfranco Bassi
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole Data 29/06 /2020 IL RESPONSABILE Dott. Gianfranco Bassi

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 9-7-2020



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 6 del nove luglio duemilaventini

Letto e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE del C.C.

Adele MELIAGRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data

24 LUG 2020

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al

8 AGO 2020

Dalla Residenza Municipale, addì

24 LUG 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li

24 LUG 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI